

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 943-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE LEPORE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 20 gennaio 1960 (V. Stampato n. 141)

d'iniziativa del deputato BERRY

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1960

Disposizioni concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferirvi, è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e per esso dalla prima Commissione permanente, nella seduta del 20 gennaio corrente anno. Esso ha la sua origine in una proposta di legge presentata dal deputato onorevole Berry nel luglio 1957, che, con i suoi pochi articoli (in tutto sei), tendeva, può dirsi, esclusivamente, a risolvere alcuni problemi sorti in sede di applicazione del decreto Presidenziale 30 novembre 1954, numero 1451, o comunque d'interesse limitato alle categorie di personale destinatarie del citato decreto (Stampato n. 3108 della Camera dei Deputati, in seconda Legislatura).

Detta proposta di legge subì, nel suo *iter* presso la detta Camera, varie modificazioni. In particolare, su proposta della Commissione finanze e tesoro, venne soppresso l'articolo 3 e aggiunto un apposito articolo concernente la copertura della spesa; mentre, su proposta del Governo, vennero inseriti due nuovi articoli ed emendati altri.

In tale testo modificato (ed approvato dalla prima Commissione permanente della Camera il 12 marzo 1958), passò al Senato, dove fu annunciata il 13 marzo (stampato n. 2551 del Senato, seconda Legislatura); lo scioglimento delle Camere, sopravvenuto a distanza soltanto di qualche giorno, ne impedì, tuttavia, il perfezionamento.

Nel testo, appunto, già approvato dalla Camera dei deputati nella cessata legislatura, essa venne ripresentata dal deputato Berry (stampato n. 141). Nel suo nuovo *iter* presso detta Camera essa è stata, tuttavia, largamente rimaneggiata ed ampliata, con l'inserimento di vari nuovi articoli.

Di tali articoli, soltanto due sono d'iniziativa parlamentare (ed anzi dello stesso proponente del progetto di legge, deputato Berry), e più precisamente gli articoli 15 e 16; tutti gli altri sono d'iniziativa governativa, ed anzi, alcuni di essi, e precisamente gli articoli 7, 8, 9 e 10, non sono che un rifacimento dell'articolo 7 della proposta nel testo originario Berry, a sua volta già di proposta governativa.

Il disegno di legge, così com'è pervenuto al Senato, consta di 18 articoli. In relazione al loro contenuto sostanziale, questi possono ordinarsi in tre gruppi:

Il primo gruppo comprende gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 13, le cui statuizioni, può dirsi, hanno carattere esclusivamente interpretativo, integrativo o complementare di alcune disposizioni del già ricordato decreto Presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451, col quale, in esecuzione della delega legislativa contenuta nell'articolo 18, terzo e quarto comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, modificata con la legge 9 luglio 1954, n. 431, vennero dettate le norme per disciplinare l'esodo volontario e la sistemazione del personale, anche sanitario, degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

Per la migliore intelligenza del contenuto e della portata normativa di detti articoli occorre ricordare quanto segue:

Col quarto comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, si prescriveva che le provvidenze da adottarsi in favore del personale dei così detti enti dipendenti dai cessati Governi dell'ex Africa Orientale italiana e della Libia, avrebbero dovuto « adeguarsi » a quelle già adottate ed in corso di adozione, al tempo, a favore del personale degli Enti locali profugo dalla Venezia Giulia e dalle altre zone di confine di cessata sovranità italiana, il che implicava, praticamente, una ripartizione autoritaria del personale stesso fra enti similari patri.

Nella consapevolezza delle difficoltà che al riguardo si sarebbero presentate, tanto più che la quasi totalità degli interessati, per effetto delle disposizioni transitorie emanate in materia, si trovava, in atto, utilizzata presso Amministrazioni dello Stato, con il decreto Presidenziale 30 novembre 1954, numero 1451, si cercò di ovviarvi, da una parte, concedendo al personale interessato di optare per il mantenimento in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, dall'altra, escogitando un sistema che consentisse un'attuazione graduata nel tempo dello smistamento delle unità di personale che non si fossero avvalse della facoltà di opzio-

ne (e di quella di esodo) presso enti similari patri.

Ai primi effetti, si prevedeva l'inquadramento degli optanti nelle categorie del personale civile statale non di ruolo, disciplinato dal regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive norme integrative e di attuazione, e con anzianità convenzionale, ai soli effetti giuridici, dalla data della prima assegnazione in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, ma ciò solo come ponte per il successivo collocamento di essi nei ruoli speciali transitori (ora ruoli aggiunti), a norma delle disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, il tutto alle condizioni particolari e con le modalità specificate negli articoli 22, 23 e 24 del decreto Presidenziale in questione.

Ai secondi effetti, si provvedeva all'istituzione presso il Ministero dell'interno di appositi quadri speciali nei quali il personale sarebbe rimasto iscritto in attesa di essere « gradualmente assegnato agli enti locali del territorio dello Stato, comprese le Regioni e gli Enti da esse istituiti ». Per la durata di permanenza in tali quadri, detto personale avrebbe continuato a prestar servizio presso le Amministrazioni dello Stato, con diritto al trattamento economico in godimento del personale statale di gruppo e grado di equiparazione; per quanto riguarda il trattamento giuridico di quiescenza e previdenza, ad esso venivano, tuttavia, dichiarate immediatamente applicabili le norme in materia in vigore per il personale degli Enti locali territoriali, rimandandosi ad apposito regolamento, per quanto riguarda lo stato giuridico, la disciplina di quelle materie devolute istituzionalmente ai regolamenti di detti Enti.

Gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge all'esame del Senato contengono, appunto, norme interpretative ed integrative dei succitati articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

In particolare, l'articolo 1 è destinato a sostituire integralmente l'articolo 23, migliorandone la formulazione letterale e con la sola aggiunta sostanziale di dichiarare l'assegnazione personale di cui al secondo comma di detto articolo, limitatamente alla parte di esso

derivante da differenza di stipendio o retribuzione, utile agli effetti del trattamento di quiescenza, e ciò con estensione al caso del trattamento effettuato al personale dei ruoli speciali transitori con l'articolo 7 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

L'articolo 2 si limita, sostanzialmente, a chiarire e a precisare la decorrenza da attribuirsi al collocamento del personale interessato nei ruoli speciali transitori, con applicazione al caso delle regole e dei principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

L'articolo 3, con estensione, ugualmente, al caso di analogo beneficio concesso, con separati provvedimenti, ad altre categorie di personale già dipendenti dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana, fissa al 1° luglio 1953 la data cui far riferimento ai fini della determinazione della misura del contributo di legge a favore del personale in parola, inquadrato nei ruoli transitori, che avesse già chiesto o chieda, entro un determinato termine perentorio, il riscatto del servizio preruolo consentito.

L'articolo 4 e l'articolo 13 (quest'ultimo di natura eminentemente tecnica) non abbisognano di particolare illustrazioni.

Può essere utile soffermarsi, invece, brevemente sull'articolo 5.

Come più sopra accennato, col decreto Presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451, si dichiarava espressamente l'applicabilità al personale di ruolo iscritto nei quadri speciali, col decreto stesso istituiti presso il Ministero dell'interno, in attesa di smistamento presso enti locali, del testo unico della legge comunale e provinciale, e relativo regolamento di esecuzione, nonché del testo unico delle leggi sanitarie, rinviandosi ad apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore di esso decreto, la disciplina delle materie che l'articolo 220 del citato testo unico della legge comunale e provinciale rinvia, appunto, a speciali regolamenti da emanarsi da ciascun Comune, ecc., e dichiarandosi, in pendenza, sempre in vigore i regolamenti degli enti di assunzione dei singoli impiegati e salariati, in quanto applicabili (articolo 8, terzo e quarto comma).

Tale regolamento non è stato mai emanato, con grave disagio per gl'interessati. E pertanto, con l'articolo 5 in esame si dispone la riapertura e la proroga del termine allo scopo già assegnato, anche per sancire ancora una volta l'obbligo per l'Amministrazione di provvedervi.

Nel gruppo in esame possono farsi rientrare anche l'articolo 17 del disegno di legge (col quale, in sostanza, si precisa e specifica, ancorchè *ad abundantiam*, la decorrenza delle norme di cui agli articoli 1 e 2 del disegno di legge dalla data di entrata in vigore del decreto Presidenziale 30 novembre 1954, n. 1451, in quanto, appunto, dirette a sostituire ed interpretare norme contenute in esso decreto), nonchè l'articolo 16, col quale, in sostanza, si consente, al personale municipale ex coloniale collocato nei ruoli speciali transitori (ora ruoli aggiunti), il che ha implicato per tutti essi la perdita dell'anzianità di servizio (per i più risalente ad epoca anche di molto anteriore al 23 marzo 1939) e del grado acquisiti presso le Amministrazioni di provenienza, di usufruire dei benefici concessi in particolare con la legge 17 aprile 1957, n. 270, al personale civile dello Stato così detto trentanovista.

Il secondo gruppo comprende gli articoli 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge, le cui statuizioni sono, a propria volta, intese ad integrare ed in parte a sostituire quelle del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, cui sostanzialmente si collegano, ed anzi a sanare i provvedimenti amministrativi emessi nella materia da detto regio decreto disciplinata con adeguamento alla realtà dell'esito della guerra ed alle situazioni di fatto e di diritto in cui, a causa di essa, il personale dell'ex Ministero dell'Africa italiana è venuto a trovarsi.

Col citato regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, si riconosceva, in sostanza, a favore del personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio nell'allora Africa Italiana, e rimasto ivi bloccato a causa, appunto, della guerra, il diritto al *cumulo* dei congedi ordinari e delle frazioni di essi maturati durante lo stato di guerra e fino a data da fissarsi con successivo provvedimento, peraltro mai emanato (articolo 1).

Al tempo, si sperava e credeva ancora in un esito favorevole della guerra, e pertanto ci si preoccupò di tutelare, insieme a quelli del personale, gl'interessi anche dell'Amministrazione ad essi correlativi, e cioè di assicurare la regolare continuità di funzionamento degli uffici e servizi coloniali, che avrebbe potuto essere seriamente compromessa ove, a guerra finita, tutto il personale si fosse contemporaneamente avvalso del diritto al congedo ed al cumulo di cui sopra.

A tali fini, con l'articolo 2, primo comma, del succitato decreto, si riconosceva, al personale interessato, il diritto di *rinunciare* ad usufruire dei periodi biennali di congedo ordinario maturati prima del termine delle ostilità, con correlativo diritto ad un equo *indennizzo*, determinato in una somma pari all'ammontare degli interi assegni ed indennità spettanti per il periodo di congedo oggetto della rinuncia.

Con lo stesso articolo 2, secondo comma, si riconosceva, altresì, al personale stesso, il diritto di usufruire in qualsiasi momento dei ratei di congedo maturati prima del termine delle ostilità e non indennizzabili (frazioni), nonchè di quelli maturati dopo la cessazione delle ostilità.

Con l'articolo 3 dello stesso decreto si riconosceva la reversibilità agli eredi dell'*indennizzo* di cui al primo comma dell'articolo 2 nel caso che l'impiegato, avendo rinunciato al congedo ordinario, fosse deceduto prima di riscuoterne l'importo (secondo comma), ed anzi il diritto degli eredi del personale deceduto senza avere fruito, in tutto o in parte, del congedo ordinario cumulato, ad avere corrisposta un'indennità pari all'ammontare degli assegni che sarebbero spettati al personale stesso per il periodo di congedo ordinario cumulato e non fruito (primo comma).

Gli eventi bellici si sono, tuttavia, svolti e conclusi in modo ben diverso da come era stato ottimisticamente preveduto, e ciò specialmente per quanto riguarda i nostri ex possedimenti in Africa, con la conseguenza che, quando si è trattato di dare applicazione al regio decreto in questione, l'Amministrazione si è trovata di fronte a situazioni di fatto e di diritto completamente diverse da quelle presupposte e regolate dalla legge,

ed a problemi, nel dare esecuzione alla legge, i più svariati e complicati.

A tali problemi si è cercato di dare e si è data, volta per volta, la più appropriata *soluzione di fatto*, traendo principio dalle stesse norme del regio decreto in questione e da altre varie alla materia attinenti, in qualche caso, ispirandosi ai soli principi di equità: così agli effetti dell'ammissione ai benefici di cui al citato regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, del personale ex municipale dell'A.I. e di altre categorie.

A sanare, appunto, i provvedimenti adottati ed a rimuovere il rifiuto opposto, ad un certo momento, dalla Corte dei conti a dare ulteriore corso ad alcuni tra essi (così per quanto riguarda l'ammissione al trattamento economico per i periodi di congedo coloniale maturati e non fruiti del personale non statale), tendono, appunto, le statuizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del disegno di legge.

Con essi si è voluto, tuttavia, anche chiudere definitivamente la partita, ed a tale particolare scopo è disposto che nei confronti del personale rimasto in servizio e tuttora in servizio nei territori dell'ex Africa italiana, naturalmente con il consenso del Governo Italiano, il cumulo è riconosciuto utile ai soli fini economici (articolo 8, terzo e quarto comma).

L'articolo 10, è di ordine esclusivamente procedurale.

Il terzo gruppo comprende gli articoli 6, 11, 12, 14, 15 e 18, contenenti statuizioni varie ed autonome tra esse e rispetto agli altri articoli.

In particolare, con l'articolo 6, si tende a consentire la regolarizzazione della posizione assicurativa del personale già dipendente od amministrato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana soggetto alle assicurazioni obbligatorie.

Con l'articolo 11, si fissa un termine perentorio perchè il personale che non vi abbia ancora provveduto eserciti il diritto ad ottenere il riconoscimento, ad ogni effetto, del rapporto d'impiego alle dipendenze dei cessati Governi coloniali.

L'articolo 12 è diretto a consentire, nei confronti del personale che non l'avesse ancora ottenuta, la liquidazione degli assegni arretrati, con riapertura dei termini prescri-

zionali in materia fissati dall'articolo 2 della legge 19 gennaio 1939, n. 295.

L'articolo 14, dà, sostanzialmente, diritto al personale ex municipale coloniale iscritto nei quadri speciali rimasto in servizio negli ex territori coloniali posteriormente alla data fissata nell'articolo 5 della legge 16 maggio 1956, n. 496, ad avere rimborsate, in caso di rimpatrio, le spese di viaggio per sé e per le persone di famiglia, nonchè delle spese di trasporto in Italia di mobili e masserizie, limitatamente a 15 quintali.

L'articolo 15, contiene norme particolari di applicazione al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana trasferito alle dipendenze di Amministrazioni finanziarie in esecuzione degli articoli 5 e 12 del decreto Presidenziale 30 novembre 1954, n. 1496, dell'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, e successive modificazioni.

L'articolo 18, riguarda la copertura finanziaria.

Al riguardo va specificato che la quasi totalità degli oneri derivanti dal disegno di legge sono a titolo di arretrati e, come accertato anche dalla Commissione finanze e tesoro, trovano, perciò, copertura negli stanziamenti di bilancio *ad hoc*, mentre gli oneri nuovi o maggiori, di entità addirittura irrisoria, trovano sicura copertura finanziaria nei normali stanziamenti di bilancio.

Per finire, ho il dovere di dire che, in sede di Commissione, il disegno di legge è stato approvato all'unanimità e che, se non fossero sorti dubbi sulla natura del provvedimento di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto presidenziale 30 novembre 1954, numero 1451, e, di riverbero, sulla portata dell'articolo 5 del disegno di legge, esso sarebbe già diventato legge con votazione deliberativa.

Onorevoli Senatori, come ho ricordato in principio, il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire viene all'approvazione del Senato dopo un lunghissimo *iter*, e poichè esso risponde, in ogni suo articolo, in ogni sua statuizione, ad esigenze di giustizia e di legalità, la Commissione è certa che ad esso non mancherà il consenso unanime dell'Assemblea.

LEPORE, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è sostituito dal seguente:

« Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente articolo è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso.

Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettantegli, a titolo di retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità, come impiegato avventizio.

L'assegno personale di cui al precedente comma è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori. Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Nei confronti del personale contemplato nel primo comma, sono riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, i periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del presente decreto ».

Art. 2.

Tra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è inserito il seguente:

« Il collocamento nei ruoli speciali transitori ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianità di servizio computata ai sensi del precedente articolo 22, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non anteriore al 1° maggio 1948 ».

Art. 3.

Per gli impiegati già appartenenti alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, i quali, avendo conseguito il collocamento nei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori), abbiano già chiesto il riscatto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o lo chiedano entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per quelli che, non avendo conseguito ancora detto collocamento, presentino la domanda di riscatto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del personale del decreto di collocamento, il contributo di riscatto è calcolato sugli stipendi o retribuzioni spettanti al 1° luglio 1953, ovvero su quelli spettanti alla data di decorrenza del collocamento nei ruoli aggiunti, se anteriore al 24 giugno 1951.

Art. 4.

La disposizione di cui all'articolo 24, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la facoltà, per il personale già appartenente alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana collocato nei ruoli speciali transitori, di chiedere il riscatto dei periodi di servizio e di tempo specificati nell'articolo 2 del decreto stesso, si applica anche al personale della categoria predetta che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839,

anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, abbia ottenuto, a seguito di concorso o ad altro titolo, la nomina a posto di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, oppure, assunto in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione stessa, abbia ottenuto od ottenga, ai sensi delle disposizioni vigenti, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

Il personale predetto che presso gli enti di provenienza era assistito, per il trattamento di previdenza, da polizze di assicurazioni contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro istituto assicurativo, ovvero da titolo di previdenza a risparmio, dovrà versare allo Stato, rispettivamente, metà del valore di riscatto delle polizze o metà della somma capitalizzata, determinate alla data di cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze degli enti suddetti.

Art. 5.

Al termine fissato dall'articolo 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per la emanazione delle norme ivi previste, è sostituito quello di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Nei confronti del personale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e del personale di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è ammessa la regolarizzazione dei contributi arretrati dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie e senza interessi di mora. Tale facoltà può essere esercitata entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, devono intendersi utili e valutabili i periodi biennali di

congedo ordinario coloniale, e le frazioni di essi, inerenti al servizio prestato dagli interessati nei territori d'Africa già di sovranità italiana fino al 30 giugno 1953.

Nei confronti del personale rimasto in servizio, senza soluzione di continuità, nel territorio dell'ex Somalia italiana e passato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, il termine di operatività del cumulo di cui al sopra citato articolo 1 è fissato al 31 dicembre 1952. Per i periodi di congedo maturati successivamente alla predetta data rimangono salvi i diritti derivanti al personale stesso dal decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359.

Per il personale rimasto in Etiopia, od ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici, l'ammissione al trattato di cui allo stesso regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le modifiche ed aggiunte apportatevi dalla presente legge, per il periodo decorrente dalla restaurazione dello Stato etiopico, è subordinata al riconoscimento previsto dall'articolo 3, comma secondo, della legge 16 maggio 1956, n. 496.

Art. 8.

Agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, già in servizio nei territori di cui al precedente articolo, per i periodi di congedo ordinario coloniale maturati e non fruiti, non indennizzabili ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, è dovuta una somma pari all'importo dell'indennità coloniale, dell'indennità di disagiata residenza e del supplemento di indennità di disagiata residenza, nelle misure di diritto, che ad essi sarebbero spettate per la durata dei periodi stessi.

Gli impiegati di cui al precedente comma che, a seguito del rimpatrio, abbiano comunque ripreso servizio prima della scadenza del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato, s'intendono aver tacitamente rinunciato ad usufruire dei periodi di congedo non goduti. Nei confronti degli impiegati stessi, l'indennizzo di cui all'articolo 2, pri-

mo comma, del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, è dovuto sulla base degli assegni ed indennità, relativi alla posizione giuridica rivestita dai singoli impiegati alla data di decorrenza del reimpiego, in vigore alla data stessa e comunque a data non posteriore al 1° luglio 1953.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato i quali siano rimasti a prestare servizio, senza soluzione di continuità, nei territori d'Africa già di sovranità italiana e che, alla data predetta, si trovino ancora ivi in servizio, il cumulo di cui all'articolo 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le limitazioni indicate al precedente articolo, è ammesso ai soli effetti economici. Al personale stesso sarà corrisposta, a titolo d'indennizzo, una somma pari all'ammontare degli interi assegni ed indennità che ad esso sarebbero spettati per il periodo di congedo non fruito, ragguagliato al trattamento economico d'attività fisso e continuativo vigente e spettante alla data del 1° luglio 1953.

Lo stesso trattamento è dovuto al personale che, trovandosi alla data del 1° luglio 1953 in servizio nei territori d'Africa di cessata sovranità italiana, sia, successivamente, cessato dall'impiego per esodo volontario, o per altro motivo, senza avere usufruito, in tutto o in parte, del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato.

Art. 9.

Le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le integrazioni dei precedenti articoli 7 e 8, sono applicabili, con assunzione dei conseguenti oneri a carico dello Stato, anche al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni municipali dei territori dell'ex Africa orientale italiana e della Libia ed al personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia. Allo stesso personale sono, al-

tresi, estese tutte le norme a suo tempo regolanti il trattamento di congedo coloniale del personale civile statale di ruolo e non di ruolo, in quanto applicabili.

Art. 10.

Gli aventi diritto ai trattamenti previsti dal regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e dai precedenti articoli 7, 8 e 9 devono presentare domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale affari generali e personale) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

A tutti i pagamenti ancora da effettuare in esecuzione del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e dei precedenti articoli 7, 8 e 9 provvederà il Ministero del tesoro, a carico del proprio bilancio.

Art. 11.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla presentazione della domanda, con relativa documentazione, per il riconoscimento del rapporto di impiego alle dipendenze dei cessati Governi coloniali, sono tenuti a presentare tanto la domanda quanto la documentazione al Ministero del tesoro (Direzione generale affari generali e personale) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei casi in cui la documentazione prodotta risultasse insufficiente potrà essere concesso un ulteriore definitivo termine di novanta giorni per completare la documentazione stessa.

I termini indicati nei precedenti commi sono stabiliti a pena di decadenza con esonero, per l'Amministrazione dello Stato, da qualsiasi responsabilità, ivi compresa quella prevista dal secondo comma dell'articolo 2116 del Codice civile.

Art. 12.

Agli effetti degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, della legge 16 maggio 1956, n. 496, i termini

di cui all'articolo 2 della legge 19 gennaio 1939, n. 295, sono riaperti nei confronti dei beneficiari che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, facciano domanda alle Amministrazioni competenti per ottenere l'attribuzione dei trattamenti spettanti.

Art. 13.

Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, i periodi di servizio e di tempo indicati nell'articolo 2 del suddetto decreto, anteriori al 1° gennaio 1948, sono riconosciuti utili a carico dello Stato agli effetti del trattamento di quiescenza, anche se assistiti, ai fini previdenziali, da titolo di previdenza a risparmio, e si ricongiungono con il servizio reso con iscrizione agli Istituti di previdenza, applicando le norme contenute nella legge 22 giugno 1954, n. 523.

I depositi sui titoli a risparmio intestati al personale di cui al precedente comma, nonchè tutti gli interessi relativi, saranno versati allo Stato a cura degli Istituti di credito depositari.

Art. 14.

Il trattamento previsto dall'articolo 5 della legge 16 maggio 1956, n. 496, compete anche al personale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, che alla scadenza del termine di 180 giorni indicato nel citato articolo si trovava ancora in servizio nei territori già di sovranità italiana in Africa e che, essendo rimpatriato dopo tale termine, ne faccia richiesta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, entro 90 giorni dal rimpatrio, qualora questo avvenga successivamente a tale data.

Art. 15.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, compete agli impiegati del soppresso Ministero dell'Africa italiana trasferito ai sensi degli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, a decorrere dalla data di trasferimento, nella misura intera spettante agli impiegati di uguale qualifica appartenenti ai rispettivi ruoli dell'Amministrazione presso la quale è stato effettuato il trasferimento.

Art. 16.

Al personale indicato negli articoli dal 22 al 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nonchè nell'articolo 4 della presente legge, in servizio presso le Amministrazioni di provenienza almeno dal 23 marzo 1939, sono applicabili i benefici di cui alla legge 17 aprile 1957, numero 270, sempre che concorrano gli altri requisiti prescritti.

Le domande per essere ammessi ad usufruire dei benefici di cui al precedente comma dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 29 marzo 1955.

Art. 18.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni competenti.